

## **TESTO UNICO AMBIENTALE** **Parte Prima Gestione Rifiuti**

Si segnala la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 S.O.96/L del Decreto legislativo 3 Aprile 2006 n°152 titolato "Norme in Materia Ambientale".

Il provvedimento riordina e integra le disposizioni legislative nei seguenti settori:

- a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;
- b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
- d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;
- e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
- f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA - IPPC);
- g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

Vista la vastità degli argomenti, in questo articolo ci occuperemo esclusivamente delle novità che interessano più da vicino l'operatività delle imprese, per quanto riguarda la tematica della gestione dei rifiuti. Per le altre materie quali la gestione e controllo delle emissioni derivanti dai processi produttivi per la tutela delle acque e dell'aria dall'inquinamento, verranno trattate in articoli successivi.

Aderente a:

 Apilombarda

 CONFAPI

La tematica della gestione dei rifiuti è contenuta nella parte quarta del D.Lgs 152/06 e si suddivide nei seguenti capitoli:

- TITOLO I - gestione dei rifiuti (articoli dal 177 al 216),
- TITOLO II - gestione degli imballaggi (articoli dal 217 al 226),
- TITOLO III - gestione di particolari categorie di rifiuti (articoli dal 227 al 237),
- TITOLO IV - tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (articolo unico 238),
- TITOLO V - bonifica di siti contaminati (articoli dal 239 al 253),
- TITOLO VI - sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali (articoli dal 254 al 266).

### **PREVENZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI**

La prima novità del Testo Unico Ambientale in fatto di rifiuti è la grande importanza che viene data alla prevenzione della loro produzione e al loro recupero, concetti questi che comunque erano già presenti e fondamentali nel vecchio "decreto Ronchi" (d.lgs. 22/97) sui rifiuti, ma che vengono ripresi con maggior forza, fornendo fin da subito degli indirizzi concreti per realizzarli.

Infatti l'articolo 181 stabilisce che alle imprese le quali intendono modificare i propri cicli produttivi per ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti o favorire il recupero di materiali vengono concesse in via prioritaria le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (legge 17 febbraio 1982, n. 46).

Inoltre sempre lo stesso articolo incentiva la creazione di accordi e contratti di programma promossi dalle pubbliche amministrazioni e stipulati con i soggetti economici interessati o con le loro associazioni di categoria, per favorire il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio dei rifiuti e l'utilizzo come materie prime dei prodotti ottenuti dal recupero, stabilendo le modalità tecniche e gli adempimenti amministrativi ed autorizzativi semplificati necessari a mettere in atto tutta la gestione dei rifiuti destinati al recupero, nel rispetto dell'ambiente.

IT-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



Via F. Lippi, 30  
25134 BRESCIA

Tel. 030 23076  
Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it  
www.apindustria.bs.it

A questi strumenti di incentivo al recupero dei rifiuti e di semplificazione degli adempimenti viene data una veste istituzionale: infatti, ai fini della loro efficacia, dovranno essere approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute e poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; saranno poi aperti all'adesione di tutti soggetti interessati.

## **DEFINIZIONI**

Per quanto riguarda le definizioni in materia di rifiuti contenute nel d.lgs. 152/06 (art. 183), queste poco si differenziano da quelle del vecchio “decreto Ronchi”.

Tra le novità significative, si segnala una migliore esplicitazione della durata e della consistenza quantitativa che può avere il “deposito temporaneo” di rifiuti, che ricordiamo non necessita alcuna autorizzazione.

Infatti nella definizione di “deposito temporaneo” viene chiarito che: i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

- 1) almeno ogni 2 mesi (per i rifiuti pericolosi) / 3 mesi (per i rifiuti non pericolosi), indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge i 10 metri cubi (per i rifiuti pericolosi) / 20 metri cubi (per i rifiuti non pericolosi).
- 2) se il quantitativo di rifiuti non supera nell'arco di un anno i 10 metri cubi (per i rifiuti pericolosi) o i 20 metri cubi (per i rifiuti non pericolosi), lo smaltimento dovrà avere cadenza annuale.

Particolare attenzione va posta, per le nozioni di:

- sottoprodotto
- materia prima secondaria
- materia prima secondaria per attività metallurgiche e siderurgiche.
- 

Vanno considerati come sottoprodotti, i prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, si generano in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo.

L'impiego deve avvenire senza trasformazioni preliminari che facciano perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che sono necessarie per il suo impiego. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza a standard merceologici, oppure a norme tecniche, di sicurezza e di settore e tale conformità deve essere attestata tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo.

Viene definita materia prima secondaria la sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181.

L'articolo sopra citato indica che le caratteristiche dovranno essere fissate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive, fino all'emanazione del quale, faranno testo il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (per il recupero di rifiuti non pericolosi) ed il decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161.

Maggiore precisione viene invece data alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche. In questo caso sono materie prime secondarie per uso siderurgico quelle che rispondono alle seguenti caratteristiche:

1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare;

2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero

Qualora i cascami delle lavorazioni rientrano in una di queste definizioni, sono esclusi dal regime dei rifiuti e quindi dai relativi obblighi ( tenuta registri di carico e scarico e formulari di trasporto).

### **CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ED ESENZIONI**

Per quanto concerne la classificazione dei rifiuti rimane tutto invariato rispetto a prima: i rifiuti sono infatti classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani (ad esempio quelli domestici e quelli assimilati agli urbani per qualità e quantità) e rifiuti speciali (ad esempio quelli derivanti dalle attività di demolizione, costruzione o da lavorazioni industriali) e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Le sostanze e i prodotti di scarto esenti dall'applicazione della parte quarta sui rifiuti del d.lgs. 152/06 sono praticamente le stesse del vecchio "decreto Ronchi". Alcune precisazioni e novità che potrebbero essere di qualche rilievo per l'attività di talune PMI sono le seguenti:

- il d.lgs. 152/06 ribadisce la validità della disciplina del regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre 2002, riguardante le norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, costituendo questa disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito dei rifiuti;
- il materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti non è da considerarsi rifiuto;
- le terre e rocce di scavo non sono da considerarsi rifiuto sotto particolari condizioni. In particolare a quest'ultima esenzione viene dedicato un intero articolo del Testo Unico Ambientale, il 186, che definisce le condizioni e le modalità operative affinché possa realmente applicarsi.

### **DENUNCIA ANNUALE DEI RIFIUTI (MUD)**

Una delle principali novità introdotte dal Testo Unico Ambientale, che ha già avuto i suoi effetti con decorrenza immediata dalla sua entrata in vigore (29 aprile 2006), è quella della comunicazione annuale alla Camera di commercio territorialmente competente delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti l'anno precedente il cosiddetto Modello Unico di Dichiarazione (MUD) ambientale.

Infatti il d.lgs. 152/06, imponendo (all'art. 189, comma 3) tale obbligo di comunicazione, tra gli altri, anche alle imprese e gli enti che producono **rifiuti pericolosi** (non menzionando, come era nel "Ronchi", quelli non pericolosi), di fatto esonera tali soggetti dalla presentazione annuale del MUD per quanto riguarda la quota parte di rifiuti non pericolosi prodotti. Essendo pertanto tale esonero entrato in vigore prima della scadenza naturale, 30 aprile di ogni anno (quest'anno il 2 maggio perché il 30 era una domenica), di presentazione della denuncia, ciò ha fatto sì che la presentazione del MUD 2006 fosse obbligatoria esclusivamente per i rifiuti pericolosi.

## REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Rimane sostanzialmente invariato l'obbligo di **tenere un registro di carico e scarico** su cui devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, per chi produce:

- rifiuti pericolosi,
- rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

Una novità inerente i registri di carico e scarico rifiuti risiede nei tempi entro i quali devono essere effettuate le opportune annotazioni, che rispetto al "Ronchi" si sono leggermente dilatati:

- a) per i produttori di rifiuti, **almeno entro dieci giorni lavorativi** (precedentemente una settimana) dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto di rifiuti, **almeno entro dieci giorni lavorativi** (precedentemente una settimana) dalla effettuazione del trasporto;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, **almeno entro dieci giorni lavorativi** (precedentemente una settimana) dalla effettuazione della transazione relativa;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro **due giorni lavorativi** (precedentemente 24 ore) dalla presa in carico dei rifiuti.

La disciplina di carattere nazionale relativa ai registri di carico e scarico rifiuti (contenuti e modelli) è stata fissata dal recente Decreto 2 maggio 2006, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10.5.2006 entrato in vigore il 25 maggio 2006.

Dal 25 maggio 2006 pertanto non sarà più utilizzabile il "vecchio" modello di registro di carico e scarico rifiuti, ma si dovrà far riferimento al nuovo modello del sopra citato decreto.

Si precisa comunque che dopo il 25 maggio 2006 possono essere ancora usati i registri conformi al "vecchio" modello fino ad esaurimento degli stessi.

I nuovi registri (in vigore dopo il 25 maggio 2006), che seguono le procedure e le modalità della disciplina prevista per l'IVA, devono essere numerati progressivamente, ma non devono più essere vidimati.

In linea con tale impostazione, è consentito adottare per la stampa dei registri tenuti mediante strumenti informatici le stesse modalità prescritte per i registri IVA.

Infine i produttori di rifiuti non pericolosi, in sostituzione di tali modelli, possono adempiere all'obbligo anche con altre documentazioni contabili: registri IVA di acquisto e vendite; scritture ausiliarie di magazzino (ex art. 14 del DPR 600/1973); altri registri o documentazione contabile prevista per legge. Tale previsione è valida solo se tali strumenti alternativi sono conformi alla normativa applicabile ai registri IVA e se coordinati con il formulario per il trasporto rifiuti.

## TRASPORTO DEI RIFIUTI

L'art. 193 del Testo Unico Ambientale disciplina l'**attività di trasporto dei rifiuti** da parte delle imprese, che, come già stabilito dal "decreto Ronchi", **deve essere accompagnata da un formulario di identificazione**, i cui contenuti minimi e le modalità di emissione (redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore e dal destinatario) rimangono le stesse adottate in precedenza, ma il cui modello, i

contenuti specifici, le modalità di numerazione, di vidimazione e di gestione, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario saranno fissati con decreto del Ministro dell'ambiente.

Fino all'emanazione di tale decreto rimangono validi i “vecchi modelli” (ai sensi del D.M. 1° aprile 1998, n. 145) e le solite regole secondo le quali i formulari devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. (La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria).

I trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri sono esonerati dalla tenuta del formulario di trasporto rifiuti, mentre le imprese che trasportano in modo ordinario e regolare i rifiuti non pericolosi prodotti dallo svolgimento della propria attività (vedasi per esempio le imprese edili), oltre all'obbligo del formulario, devono anche essere iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali.

Tale ulteriore obbligo d'iscrizione all'Albo è anche esteso a quelle imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità inferiori a trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.

E' stato introdotto anche il concetto della **microraccolta dei rifiuti**, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo. Questa operazione deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile e nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Inoltre nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

### **TARIFFA SUI RIFIUTI URBANI**

L'articolo 238 del d.lgs. 152/06 istituisce la “nuova” tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento), che costituisce il corrispettivo a carico di chi detiene locali, o aree scoperte in cui vengono prodotti rifiuti urbani. Tale tariffa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti urbani prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

La “nuova” tariffa va a sostituire la “vecchia” tariffa istituita per la prima volta dal “decreto Ronchi” che prevedeva il passaggio dalla Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) alla tariffa appunto, lasciando ai Comuni un periodo di transizione per compiere tale adeguamento; in molti Comuni tale passaggio non è ancora avvenuto o sta lentamente avvenendo.

La “nuova” tariffa sarà determinata dalle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (nuove Autorità che dovranno essere istituite dalle regioni per la gestione dei rifiuti urbani), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di un decreto, che disciplinerà i criteri generali per la determinazione della tariffa, da emanarsi a sua volta entro il 29 ottobre 2006.

Si aggiunga inoltre che l'articolo 195, comma 2, lettera e) stabilisce che lo Stato debba provvedere alla determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente

superiore a 10.000 abitanti. Nello stesso articolo si precisa inoltre che non possono essere di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.

Si prevedono pertanto tempi d'applicazione della "nuova" tariffa piuttosto dilatati e differenti a seconda delle diverse realtà territoriali; è pertanto difficile allo stato attuale fare delle previsioni sulla sua piena applicazione.

Nell'attesa dei criteri generali per la determinazione della tariffa e di quelli per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (da recepire tra l'altro da appositi regolamenti comunali) e fino al compimento di tutti gli adempimenti per l'applicazione della "nuova" tariffa, continueranno ad applicarsi le discipline regolamentari attualmente vigenti.

Infine si segnala che l'articolo 221 stabilisce al comma 4 che fino all'adozione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani il conferimento degli imballaggi usati secondari e terziari e dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari al servizio pubblico è ammesso per superfici private non superiori a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, ovvero a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

### **PROCEDURE SEMPLIFICATE DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI**

Rimane pressoché invariata tutta la disciplina relativa alle attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e delle attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata (articoli 214, 215, 216). Fino all'emanazione dei decreti che fisseranno nuove norme tecniche specifiche per tipo di attività, i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le stesse possono essere sottoposte alle procedure semplificate, continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (per il recupero dei non pericolosi) e 12 giugno 2002, n. 161 (per il recupero dei pericolosi).

La più importante novità sta nel fatto che la comunicazione per l'esercizio delle operazioni di autosmaltimento e di recupero dei rifiuti dovrà essere fatta alla competente Sezione Regionale dell'Albo nazionale gestori ambientali (che sostituisce l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti) e non più alla Provincia competente. Sarà, poi, la Sezione Regionale dell'Albo che ne darà notizia alla Provincia, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, a cui resta la titolarità per effettuare i relativi controlli. Pertanto anche i relativi diritti dovranno essere versati all'Albo. Le comunicazioni già effettuate prima del 29 aprile 2006 (entrata in vigore del Testo Unico Ambientale) e le conseguenti iscrizioni restano valide ed efficaci fino alla scadenza del termine di cinque anni.

### **AUTORIZZAZIONI E PUBBLICITA' DELLE IMPRESE AUTORIZZATE ALLA GESTIONE DI RIFIUTI**

Con l'entrata in vigore del Testo Unico Ambientale viene introdotta, all'articolo 208, l'autorizzazione unica che include progetto ed esercizio per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti: essa una volta rilasciata deve essere comunicata dall'Amministrazione autorizzante all'Albo che ne cura l'inserimento in elenchi nazionali accessibili al pubblico.

In tali registri sono inserite tutte le imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori. I registri sono pubblici e,

entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Testo Unico Ambientale, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica.

### **GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI**

La parte quarta del Testo Unico Ambientale recepisce nel nostro ordinamento nazionale italiano la nuova direttiva 2004/12 sugli imballaggi, che aveva modificato la precedente direttiva in materia (94/62), aggiungendo, rispetto al “decreto Ronchi”, alcuni nuovi concetti (imballaggio riutilizzabile, utente finale, filiera, ritiro, ripresa, imballaggio usato) ed integrando la definizione di imballaggio in base a criteri interpretativi e ad esempi illustrativi indicati dalla nuova direttiva direttiva e riportati nell'Allegato E alla parte quarta del d.lgs. 152/06 stesso.

A differenza del precedente “decreto Ronchi”, il nuovo d.lgs. 152/06 chiarisce, all'art. 233, la possibilità, sotto il profilo organizzativo, di creare più Consorzi paralleli, oltre al CONAI ed ai Consorzi mono-materiale ad esso collegati, i quali però dovranno essere rappresentativi a livello nazionale.

Gli Statuti dei nuovi Consorzi di filiera che eventualmente nasceranno saranno adottati in conformità ad uno schema tipo stabilito dai Ministeri, mentre quello del CONAI dovrà essere adeguato in conformità ai principi della nuova normativa.

Viene inoltre confermata la possibilità per i produttori di imballaggi di non aderire ai consorzi (già esistenti o che nasceranno), rispettando determinate condizioni e a patto che costituiscano dei sistemi alternativi per il ritiro dei propri imballaggi o dei sistemi cauzionali.

### **GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI**

Il Titolo III della parte quarta del Testo Unico Ambientale è completamente dedicato alla gestione di particolari categorie di rifiuti.

Tra le novità di un certo interesse vi è quella, contenuta nell'articolo 228, dell'obbligo per i produttori e importatori di pneumatici di provvedere singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli immessi dai medesimi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale; tutto questo con l'obiettivo di ottimizzare il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurre la formazione anche attraverso la ricostruzione. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici dovrà essere indicato in fattura il contributo (da definirsi con decreto ministeriale) a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti da tale obbligo.

Un'altra novità è data dalla “liberalizzazione”, alla stessa stregua di quanto precedentemente detto per il CONAI, di vari Consorzi nazionali di raccolta, trattamento e recupero di particolari tipologie di rifiuti, che potranno essere più di uno per ciascuna tipologia di rifiuto, stimolando così la concorrenza e l'efficienza del sistema di gestione dei rifiuti,

I Consorzi in questione sono i seguenti:

- Art. 233 - consorzi nazionali di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;
- Art. 234 - consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;
- Art. 235 - consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi;
- Art. 236 - consorzi nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.

In particolare, per i consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene, si evidenzia l'esclusione dal campo di azione di tali Consorzi, come del resto già stabilito dal “decreto Ronchi”, degli imballaggi, mentre viene specificatamente chiarita, fatto questo del tutto nuovo, l'esclusione, in quanto

considerati beni durevoli, dei materiali e delle tubazioni in polietilene destinati all'edilizia, alle fognature e al trasporto di gas e acque.

Infine si segnala che nella Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 2006 n. 146 è stato già pubblicato il Decreto 2 maggio 2006 “Individuazione delle tipologie di beni in polietilene rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”, che appunto individua i beni (sostanzialmente reti e teli per uso agricolo, ecc.) rientranti nel campo di applicazione del POLIECO e dei futuri eventuali Consorzi alternativi per i rifiuti di beni in polietilene che nasceranno, ma non attribuisce ancora all’articolo 234 l’immediatezza giuridica in quanto devono essere emanati ancora dei decreti per superare il regime transitorio.

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'ufficio Ambiente e Sicurezza. dell'Associazione.